

innoliving
— — easy tech, easy life

PARTE GENERALE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Le ragioni della disciplina ed i suoi aspetti salienti
- La struttura del d.lgs. 231/2001
- Alcune delle più recenti modifiche al decreto
- I reati presupposto ad oggi

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

- Gli autori del reato presupposto
- L'interesse o il vantaggio dell'Ente
- L'impianto sanzionatorio

I PRINCIPALI DOCUMENTI INTERPRETATIVI E DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

- Le linee Guida di Confindustria
- Le osservazioni di Assonime
- Il contributo interpretativo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

IL LAVORO PREPARATORIO ALL'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- Descrizione dei principali elementi caratterizzanti la Società
- La mission della Società
- Le ragioni della scelta di adottare il Modello Organizzativo
- Le regole di funzionamento della società
- Il controllo di gestione nella Società
- L'organigramma aziendale
- I consulenti della Società
- Le procedure formalizzate
- I contratti attivi e passivi

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

➤ **Le ragioni della disciplina ed i suoi aspetti salienti**

La scelta del Legislatore italiano di modificare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche è frutto della necessità di adeguare il nostro ordinamento alle Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.7.95 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26.5.1997 (anch'essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

E' stata così approvata la Legge 29.9.2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4.7.2001, il cui art. 11 così dispone

Art.11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica)

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa

possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative-effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravita', l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia' concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo prevista dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta' ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera 2) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu' gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale e' stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);

q) prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio, agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della Giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v), si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio

In attuazione della delega, il Governo ha approvato il Decreto Legislativo 231/01, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, emanato in data 8 giugno 2001.

Con questo provvedimento, il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

L'indicazione, nel Decreto, di "responsabilità amministrativa" è tecnicamente esatta, anche se, sostanzialmente, la natura delle gravi sanzioni previste e la valutazione da parte dello stesso Giudice penale che tratta il processo a carico dell'imputato indicano trattarsi di una forma di responsabilità penale che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti sanzioni pecuniarie (particolarmente gravose) e temibili misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio della attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati. Da rilevare peraltro che il catalogo dei reati è in continua espansione.

Punto focale della disciplina è il disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, che disciplinano forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare l'art. 6, comma I, del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- è stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e gestione;
- non è stata omessa o trascurata la vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo.

Il requisito della fraudolenza è stato peraltro oggetto di ampio dibattito, soprattutto in ragione della introduzione tra i reati presupposto di fattispecie colpose, in quanto tali incompatibili con tale connotazione.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma due, prevede che la Società debba:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Controllo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si anticipa fin da ora la particolare accentuazione data dal legislatore alla delicata questione della gestione delle risorse finanziarie, che spesso rappresentano lo strumento attraverso il quale è resa possibile la perpetrazione della violazione prevista dal decreto.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini

dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5 lettere a) e b). Segnatamente è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza altresì l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione già prevista dalla lettera e) sub art. 6 comma 2).

Sotto un profilo formale l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potranno anche decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione.

Rimane tuttavia che l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo è per gli Enti un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante inoltre considerare che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

➤ **La struttura del d.lgs. 231/2001**

Il decreto è suddiviso in quattro Capi, rispettivamente rubricati:

I Responsabilità amministrativa dell'Ente

II Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

III Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative

IV Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Per le finalità di questa breve indagine, basterà soffermare l'attenzione sui primi due Capi, che contemplano gli articoli da 1 a 33, e tra questi, in modo particolare, gli articoli fino al 27. Vi ritroviamo i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa (artt. Da 1 a 8), l'impianto sanzionatorio (artt. Da 9 a 23, quindi assai corposo) ed il "catalogo" dei reati presupposto (artt. Da 24 a 26, un elenco apparentemente breve, ma in realtà assai fitto, poiché oggetto di molteplici interventi normativi, tutti additivi).

Concentrando l'attenzione sui primi articoli, vi ritroviamo la disciplina dell'ambito soggettivo, la codificazione del principio di legalità e l'applicazione delle regole nel caso di successione di leggi nel tempo, la codificazione dei principi di interesse e vantaggio, la distinzione tra soggetti apicali e subordinati ed i connessi profili applicativi, la statuizione di autonomia della responsabilità dell'ente.

Su tali previsioni, soffermiamo di seguito la nostra attenzione, poiché preliminari per delineare un coerente Modello Organizzativo.

➤ **Alcune delle più recenti modifiche al decreto**

In attuazione della Legge delega, originariamente il Decreto si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 *ter* c.p.).

Successivamente l'art. 6 della Legge 23.11.2001 n. 409 recante “ *Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*”, ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 *bis*, che mira a punire il reato di “*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*”.

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11.4.2002 n. 61, in vigore dal 16.4.2002, ha introdotto, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario, il nuovo art. 25 *ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai cosiddetti reati societari, così come configurati dallo stesso D.lgs. n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Ancor più di recente, con la Legge n. 7 del 2003, è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* D.lgs. 231/01).

Con la Legge n. 228 del 2003 è stato introdotto l'art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01 con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

Le Leggi 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e 262 del 2005 (c.d. Legge sul Risparmio) hanno esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la legge 62 del 2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 *sexies* che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cd reati "*market abuse*" e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La medesima Legge 262 del 2005 ha inoltre previsto all'art. 187 *quinquies* Testo Unico della Finanza una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 ter T.U. della Finanza).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25 *ter* in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste nel medesimo articolo 25 *ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La legge 9.1.2006 n.7 ha poi introdotto nell'art. 25 *quater* la nuova fattispecie di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente volta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere anche nel nostro Paese per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione degli stessi.

La Legge 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.00 ed il 31.5.01, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.1.73 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 9.10.90 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- illecito impiego di capitali (art. 648 *ter* c.p.);
- traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 *bis*, 3 *ter*, e 5 del T.U. di cui al D.lgs. 25.7.98 n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Si definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Legge n. 123 del 2007, entrata in vigore il 25.8.07, ha introdotto l'art. 25 *septies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Si tratta, allo stato, degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente. Proprio la parte sanzionatoria dell'art. 25 *septies* è stata modificata dall'art. 300 del D.lgs. n. 81 del 2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il d.lgs. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, ha introdotto l'art. 25 *octies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. In ordine alla commissione di tali reati si segnala che parrebbe configurabile una responsabilità penale omissiva dei membri dell'OdV ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. L'art. 52 del d.lgs. 231/2007 prevede infatti in capo ai componenti dell'OdV l'obbligo giuridico di comunicare a diverse Autorità Pubbliche (Autorità di Vigilanza, Ministero etc.) eventuali infrazioni di alcune disposizioni del Decreto 231/2007 medesimo.

La Legge 48/2008 ha introdotto l'art. 24 *bis*, il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, prevedendo la punibilità dell'ente per una serie di condotte relative a titolo esemplificativo all'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.), alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.), alla diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.), all'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.), al danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.). Rilevante è inoltre l'introduzione del delitto di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto l'art. 24 *ter* che punisce la società nel caso in cui i soggetti apicali commettano delitti di criminalità organizzata ex artt. 416, 416 bis, 416 ter, 630 del codice penale nonché i delitti previsti dell'art. 74 del D.P.R. 309 del 1990.

La legge 29 luglio 2009 n. 99 ha esteso l'applicabilità dell'art. 25 *bis* anche ai delitti di contraffazione e commercio di prodotti industriali contraffatti o contenente segni falsi, di cui agli artt. 474 e 474 del codice penale. Inoltre, ha introdotto l'art. 25 *bis*-1. che punisce la società per i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli artt. 513 ss. c.p.; e l'art. 25 *novies* che estende i reati presupposto anche alle fattispecie a tutela del diritto d'autore.

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto ulteriori fattispecie, la cui commissione può far scattare la responsabilità da reato degli enti. In primo luogo, è stato inserito l'art. 25 *decies* il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 377-bis del codice penale che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Inoltre, l'introduzione dell'art. 25 *undecies* estende l'applicabilità del regime del D.lgs. n. 231 del 2001 a quasi tutti i reati ambientali puniti dal codice penale e dalle leggi complementari.

Il D.lgs. n. 109 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, ha previsto sanzioni in ordine all'impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno; tale decreto ha introdotto l'art. 25-duodecies che estende la responsabilità dell'ente anche all'ipotesi di realizzazione del reato di cui all'art. 22 comma 12-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero la fattispecie di impiego di lavoratori irregolari.

Con la legge n. 190 del 2012, sono state modificate alcune fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione ed è stata introdotta, all'interno dei reati societari contenuti nel codice civile, la fattispecie di corruzione tra privati. Questa riforma ha diviso la fattispecie di concussione in due fattispecie; accanto alla concussione per costrizione, il legislatore ha inserito, all'art. 319-quater del codice penale la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, che modifica la precedente concussione per induzione con la punibilità anche del soggetto privato. Per effetto di questa legge, l'art. 25 del Decreto richiama anche la nuova fattispecie di cui all'art. 319-quater del codice penale. Inoltre, all'art. 25-ter del Decreto è stata aggiunta la lettera s-bis) che richiama il delitto di corruzione tra privati, introdotto all'art. n. 2635 del codice civile.

Con il Decreto Legge n. 93 del 2013 la tutela di cui all'art. 24 bis è stata estesa anche al furto o indebito utilizzo di identità digitali e all'utilizzo abusivo o falsificazione di carte di credito.

Con la legge n. 186 del 2014 introduttiva dell'art. 648-ter.1 del codice penale è stato modificato l'art. 25 *octies* del decreto n. 231 del 2001 ed è divenuto presupposto della responsabilità dell'ente anche il nuovo reato di autoriciclaggio entrato in vigore il 01.01.2015.

Con la legge n. 68 del 2015, entrata in vigore il 29.05.2015, è stato poi modificato l'art. 25 *undecies* del decreto n. 231 del 2001, che ha posto a presupposto della responsabilità dell'ente alcune fattispecie introdotte nel codice penale nonché ha previsto aumenti delle sanzioni pecuniarie e introduzione di sanzioni interdittive qualora reati presupposto siano anche taluni reati ambientali previsti dal codice penale.

Con la legge n. 199 del 2016 è stato collocato tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente anche l'art. 603-bis del codice penale, che prevede e punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, ovvero il c.d. caporalato.

Con il d.lgs. n. 38 del 2017, è stata modificata la fattispecie di cui all'art. 2635 del codice civile, che era già reato presupposto della responsabilità dell'ente, ed è stata introdotta la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, ovvero il nuovo art. 2635-bis c.c.

Con la Legge 161 del 2017, sono stati introdotti tre commi all'art. 25 duodecies, in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con la Legge n. 167 del 2017, è stato introdotto l'art. 25 terdecies, in materia di delitti di razzismo e xenofobia.

Con la Legge n. 3 del 2019, sono state introdotte modifiche all'art. 25, in materia di delitti di concussione, di induzione indebita a dare o promettere utilità, di corruzione.

Con la Legge n. 39 del 2019 è stato introdotto l'art. 25 quaterdecies, in materia di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Con il Decreto Legge n. 105 del 2019, è stato modificato l'art. 24 bis in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Con il Decreto Legge n. 124 del 2019, è stato introdotto (e modificato) l'art. 25 quinquiesdecies, che ha previsto i reati tributari tra quelli presupposto.

Il Decreto Legislativo n. 75 del 2020 ha operato modifiche all'art. 24, in materia di delitti di indebita percezione di erogazioni ed altri, all'art. 25 in materia di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzioni, nonché ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies, in materia di delitto di contrabbando (oltre ad avere introdotto modifiche all'art. 25 quinquiesdecies).

➤ I reati presupposto ad oggi

Alla luce dei tanti interventi normativi, questo è l'elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa di Società ed Enti:

- Articolo 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Articolo 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Articolo 24 ter Delitti di criminalita' organizzata.
- Articolo 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e abuso d'ufficio.
- Articolo 25 bis Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Articolo 25 bis .1 Delitti contro l'industria e il commercio
- Articolo 25 ter Reati societari. (Nota: Ai sensi dell'art. 39, comma 5 legge 28 dicembre 2005 n. 262 le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.)
- Articolo 25 quater Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Articolo 25 quater .1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Articolo 25 quinquies Delitti contro la personalita' individuale.
- Articolo 25 sexies V Abusi di mercato.
- Articolo 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Articolo 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita
- Articolo 25 octies .1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Articolo 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Articolo 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria.
- Articolo 25 undecies Reati ambientali.
- Articolo 25 duodecies 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
- Articolo 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

- Articolo 25 quater decies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Articolo 25 quinquies decies Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari.
- Articolo 25 sexies decies Contrabbando
- Articolo 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale.
- Articolo 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

L'analisi condotta nei mesi precedenti alla adozione del Modello Organizzativo, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, alla sua storia, al suo settore di attività nonché all'attività in concreto esercitata, ha portato ad escludere talune di queste fattispecie, come meglio e più diffusamente si dirà nella Parte Speciale del Modello Organizzativo.

GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

➤ Gli autori del reato presupposto

Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231 del 2001, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o 'apicali'; art. 5 co 1° lett.a) D.Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5 comma I lett. b) D.lgs. 231/01).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma II D.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

➤ L'interesse o il vantaggio dell'Ente

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini 'interesse' e 'vantaggio', la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione suggerisce infine che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica *ex ante*, viceversa quella sul vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Le nozioni di interesse e vantaggio hanno formato oggetto di un ampio ed articolato dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite penali 18 settembre 2014, n. 38343, con riferimento al tema dei diversi reati colposi, soprattutto in materia ambiente e di sicurezza sul lavoro, introdotti dal Legislatore, ha argomentato in ordine al problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento e il finalismo sotteso all'idea di "interesse", concludendo nel senso che questi due profili vanno logicamente riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico.

La stessa sentenza ha peraltro precisato che i concetti di "interesse" e "vantaggio" sono alternativi.

Con la sentenza Cass. 38363 del 2018, la Corte di Cassazione, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ha stabilito che:

- i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente, di cui all'art. 5, d.lgs. 231 del 2001, sono fra loro giuridicamente diversi. L'interesse è criterio soggettivo, da valutare *ex ante*, consistente nella proiezione finalistica che

caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell'oggettivo e concreto vantaggio derivato all'ente dall'agire del reo come conseguenza del reato.

- in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. 231 del 2001
 - i criteri dell'interesse e del vantaggio devono essere indagati in riferimento alla sola condotta del soggetto agente, e non anche all'evento del reato.
 - i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio.
- L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata.

➤ **L'impianto sanzionatorio**

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico della Società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati a mente dell'art. 9 si distinguono in:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1. Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art.11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

2. Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata della sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni.

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che esse possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12, primo comma, cioè nei casi in cui compete la riduzione della sanzione pecuniaria.

3. La confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (art. 19).

4. La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Prima di concludere, con riferimento al tema delle sanzioni interdittive, è bene sottolineare la previsione della cd. "Legge anticorruzione" n. 1/2019, con la quale, tra l'altro, è stato aggiunto un comma 5 bis nell'art. 25, secondo il quale, se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, secondo comma, ovvero non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

I PRINCIPALI DOCUMENTI INTERPRETATIVI E DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

- **Le linee Guida di Confindustria**

Il 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il documento “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231*”.

Tale documento ha poi formato oggetto di una revisione, approvata nel marzo 2014.

Si tratta di un lavoro di indubbia rilevanza teorico pratica che, sebbene non aggiornato con le ultime, pur significative, novità in materia, costituisce tuttora un sicuro punto di riferimento per l’interpretazione di questa delicata materia.

Il lavoro è diviso in due parti.

Una prima parte è dedicata all’esame dei principali profili della disciplina che ci occupa; in tale sezione, di particolare interesse sono i capitoli relativi alla individuazione dei rischi e dei protocolli, nonché al contenuto del Codice etico e del sistema disciplinare, con i correlati sistemi sanzionatori.

All’interno di questa sezione, deve essere evidenziato il capitolo dedicato alla applicazione del Modello Organizzativo nell’ambito delle piccole e medie imprese, questione da sempre assai dibattuta e, per quanto qui particolarmente interessa, di notevole rilievo sul piano pratico.

In particolare, semplificazioni di una certa significatività riguardano i delicati temi della individuazione delle aree di rischio, nonché della definizione dei protocolli per minimizzarli. Le leve su cui sarà possibile agire sono tre:

- La minor complessità dell’analisi, tenuto conto della ridotta articolazione della struttura/e aziendale;
- L’affidamento dell’attività di conduzione del rischio a consulenti/supporti esterni o concentrata direttamente sulla classe dirigente, attesa la sicura mancanza di una specifica struttura di Audit interno;
- La riduzione dei controlli preventivi, attraverso l’adozione di un minor numero di protocolli, ovvero di protocolli in forma semplificata.

Semplificazioni sono inoltre riscontrabili anche sul versante della prevenzione dei reati di omicidio colposi e lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; al riguardo, infatti, nelle imprese di minori dimensioni, da un lato il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere affidato a terzi, dall’altro, se l’azienda è di piccole dimensioni può essere accentrato direttamente sul datore di lavoro.

Per quanto attiene all'Organismo di Vigilanza, Confindustria rammenta la previsione racchiusa nell'art. 6, quarto comma, del decreto, secondo cui le relative funzioni nelle imprese di minori dimensioni possono essere svolte anche dalla classe dirigente. Qui si aggiunge che, ai sensi del nuovo comma 4 bis dello stesso articolo, *“nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lett b)”*.

Nessuna novità significativa riguarda invece l'adozione del Codice Etico ed il Sistema Disciplinare.

Si rileva infine che nel giugno 2021 Confindustria ha aggiornato le linee guida per la costruzione e l'implementazione dei Modelli Organizzativi 231; il relativo documento sarà posto a base della costruzione dei presidi a tutela delle aree di rischio.

➤ **Le osservazioni di Assonime**

Di notevole rilevanza anche pratica è la nota n. 5 del 2019 di Assonime, intitolata *“Prevenzione e governo del rischio di reato: la disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell'illegalità nell'attività d'impresa”*.

Prescindendo, per le finalità di questo documento, dalla seconda parte della citata nota, dedicata a proporre alcuni interventi ritenuti necessari per migliorare l'efficienza della disciplina 231 e rafforzare l'impegno dell'impresa nell'attività di prevenzione del reato, val bene invece soffermarsi su alcuni principi cardine analizzati da Assonime, che possono essere così sintetizzati:

1. Necessità di potenziare l'azione di compliance dell'impresa nei confronti della Pubblica Amministrazione, nell'ottica di efficacemente contrastare l'illegalità;
2. Necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione operanti all'interno dell'impresa, così da soddisfare le regole in materia di onere della prova previste dal legislatore per la materia che ci occupa;
3. In particolare, necessità di adottare ogni cautela organizzativa nonché strumenti di controllo interno idonei a prevenire la commissione di reati, così da escludere la cd. “Colpa da organizzazione”;
4. Necessità di adottare un sistema di regole che, seppur non standardizzabile, si fondi su alcune direttrici, precisamente:

- a. Mappare le aree in cui è più radicato il rischio di reato;
- b. Individuare le modalità operative attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati;
- c. Individuare gli opportuni meccanismi di controllo ritenuti idonei per minimizzare il rischio di reato;
- d. Tenere il Modello Organizzativo aggiornato, avuto riguardo alle modifiche strutturali dell'impresa nonché alle innovazioni apportate alla disciplina dal legislatore;
- e. Prevedere un idoneo sistema disciplinare per sanzionare i comportamenti posti in essere in violazione del Modello;
- f. Assicurare un efficace funzionamento dei meccanismi di whistleblowing.

Dopo aver ricordato che obiettivo del Modello è quello di implementare all'interno dell'impresa regole di comportamento che orientino l'agire verso la prevenzione ragionevole del rischio di reato, il documento esamina le diverse problematiche per l'ipotesi che il Modello sia adottato da imprese rispettivamente grandi, medie o piccole.

Con particolare riguardo alle imprese di piccola dimensione, quale quella che ci occupa, il documento, partendo dal presupposto che la disciplina 231 è stata immaginata per le imprese di grandi dimensioni, evidenzia che la mancanza di separazione tra proprietà e management tipica appunto della piccola impresa manda in tilt il sistema, nella misura in cui il Modello finirebbe per determinare un meccanismo che dovrebbe controllare sé stesso. Il caso di specie tuttavia denota una significativa deviazione da questo modello, essendo la proprietà della società assai frastagliata e l'organo amministrativo in parte diverso dalla proprietà, ed essendo la Società contraddistinta da una direzione generale autorevole. In questa prospettiva, dunque la creazione del Modello si propone non solo, come è ovvio, il compito di prevenire la possibilità che i reati siano perpetrati da figure subordinate ma altresì da figure apicali che, nel caso specifico non sono (necessariamente) coincidenti con la proprietà.

➤ **Il contributo interpretativo del CNDCEC, ABI, CNF e CONFINDUSTRIA**

Nel dicembre 2018 è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, unitamente all'Associazione Bancaria Italiana, al Consiglio Nazionale Firenze e Confindustria, ha emanato il documento *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”*.

Si tratta di un documento molto importante sul piano interpretativo, pienamente condiviso dai redattori del presente Modello. Sebbene siano molte e difficilmente sintetizzabili le questioni trattate, si ritiene di dover focalizzare l'attenzione sui seguenti dieci principi direttivi:

1. Affinché un Modello risulti idoneo è necessario:
 - a. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati contemplati dalla norma;
 - b. La formazione del processo decisionale e la sua concreta attuazione deve sottostare a specifici protocolli, ritenuti idonei per contrastare le criticità ed i rischi rilevati nell'analisi;
 - c. Assicurare un adeguato controllo dei flussi finanziari, per limitare la possibilità di alcuni illeciti, tra i quali, in primis, i reati di corruzione;
 - d. Affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad uno specifico organismo, nei confronti del quale è necessario prevedere specifici obblighi di informazione;
 - e. Introdurre un sistema disciplinare, in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative previste dal Modello Organizzativo.
2. L'elaborazione di un Modello Organizzativo deve essere frutto di un lavoro in Team con pieno coinvolgimento di funzioni interne all'impresa, e deve fondarsi su tre passaggi chiave:
 - a. Una fase di check up aziendale, dedicata ad approfondire la struttura aziendale con particolare riferimento alla governance, la dimensione, il settore di attività e le aree di business; ad esaminare il Gruppo di cui la Società fa eventualmente parte; a valutare i codici etici, di comportamento e di autoregolamentazione di cui la Società si è già dotata;
 - b. Una efficace attività di risk assessment, volta ad esaminare le aree di rischio, i reati che potrebbero essere commessi e le modalità con cui potrebbero essere posti in essere, i controlli esistenti, le

aree di miglioramento ed i suggerimenti per superare criticità e vuoti nei sistemi di controllo;

- c. La individuazione di una soglia di rischio accettabile e la valutazione del gap osservato. L'impresa dovrà in particolare adeguare i propri sistemi di controllo, esaminando nel caso concreto la probabilità che l'evento reato si manifesti, misurando gli effetti dell'evento medesimo, e per converso individuare quelle aree nelle quali, per contro, il rischio è obiettivamente inesistente o comunque molto basso, per le quali eventuali interventi, se necessari, potranno essere posposti. A tal fine, rileveranno in modo particolare:
 - i. L'identificazione di deleghe formali;
 - ii. La tracciabilità dei processi decisionali, al fine della possibilità di ricostruire gli stessi, se necessario;
 - iii. Le azioni di controllo già operanti nonché i principi di comportamento adottati. Nello specifico, l'esistenza di specifiche procedure di controllo ad ogni livello operativo;
 - iv. L'attività di contrasto e di prevenzione di eventuali conflitti di interesse;
 - v. L'esistenza di sistemi informativi che consentano di intercettare le anomalie;
 - vi. La registrazione dei fatti di gestione in modo analitico;
 - vii. La presenza di procedure formalizzate per la gestione delle finanze dell'impresa;
 - viii. La presenza di deleghe formalizzate;
 - ix. La presenza di procedure per la stipula dei contratti dell'impresa;
 - x. La presenza di fattispecie pregresse caratterizzate dalla sussistenza di reati presupposto o comunque di criticità.

IL LAVORO PREPARATORIO ALL'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- **Descrizione dei principali elementi caratterizzanti Innoliving**

Breve Excursus delle principali Tappe Aziendali

La Società nasce nel 2009 sotto la denominazione Innofit dalla esperienza decennale di un gruppo di professionisti del settore dell'healthcare ed acquisisce con il marchio Medifit un ramo di azienda già specializzata da 10 anni nei prodotti elettromedicali.

Un anno dopo l'azienda lancia una linea di prodotti a marchio INNOFIT.

Nel 2013 l'azienda ottiene da Farmaceutica Ciccarelli la licenza d'uso del marchio noto al mercato "Pasta del Capitano", iniziando così la produzione e la commercializzazione di prodotti oralcare con questo marchio.

Nel 2015 l'azienda modifica il proprio nome da Innofit all'attuale, in considerazione dell'ampia gamma di elettrodomestici ed apparecchi elettronici inseriti a catalogo.

Nel 2016 ottiene la licenza del marchio "Angry Birds" ed inizia la produzione e la distribuzione di una linea di peluche riscaldabili.

L'anno successivo, nel 2017, fa ingresso nella compagine sociale l'investitore russo Andrey Derevyanchenko, che acquista il 30% della Innoliving Spa.

Nel 2018, l'azienda crea una nuova linea di forni a microonde grazie alla partnership con l'azienda WEILL.

Ed ancora, nel 2019, l'azienda diventa agente esclusivo per la piattaforma di pagamento AliPay del gruppo Alibaba.

Sempre nello stesso anno Innoliving apre un branch office in Tunisia con l'obiettivo di distribuire prodotti in sud Africa.

Nella pagina successiva una "fotografia" aziendale che da conto della squadra aziendale, italiana ed estera, tratta da una importante testata nazionale.

IL TEAM DI ANCONA

01 Stefania Dir. Amm. - 02 Francesco Dir. Comm.
 03 Laura Dir. Acquisti e Marketing
 04 Filippo Dir. Comm. - 06 Loredana Clienti
 08 Noemi Export - 07 Silvia Amm.
 08 Fernando Logistica - 09 Francesco Assistenza
 10 Igor Marketing - 11 Andrea Stage



AGENTI

12 Salvo - 13 Gerry - 14 Luciano - 15 Armando
 16 GianMario - 17 Tommaso - 18 Silvia - 19 Luigi
 20 Cristiano - 21 Francesco - 22 Antonio
 23 Riccardo - 24 Roberto - 25 Claudio



L'ESTERO

26 Andrey Partner - 27 Paul Stabilimento Cina
 28 Radmir Innoviving Russia
 29 Robert Walli Licenziatario Cina
 30 Mohammed Rap Office Tunisia



CONSULENTI

31 Baiocco Controllo Gestione
 32 Muccoi Legale - 33 Leonardi Legale
 34 Tasini Tributario - 35 Daidone Revisore
 36 Marinali Revisore



OUTSOURCING

37 Francesca Grafica
 38 Guido Brand Ambassador
 39 Mauro Logistica
 40 Pietro Qualità
 41 Luca Web Marketing
 42 Martina Web Marketing



- **10 ANNI DI ATTIVITÀ. Nati e cresciuti nelle Marche**
- 1 fabbrica in Cina e due Filiali (Mosca e Tunisi)
- Oltre 200 dipendenti diretti (incluso stabilimento Cina)
- Oltre 100 persone coinvolte come indotto
- 250 prodotti a Catalogo
- 1.563.120 unità vendute nel 2018
- 1100 clienti attivi
- 6000mq di logistica e 3000 mq di stabilimento produttivo



Innoliving commercializza prodotti a marchio proprio od in proprietà o licenza in numerosi paesi del mondo. Di seguito uno spaccato del triennio 2018-2020, funzionale alla successiva costruzione delle aree di rischio:

VENDUTO PER ZONA		2018	2019	2020
Stato	Livello2 Categoria	Importo in Euro	Importo in Euro	Importo in Euro
BOSNIA ERZIGOVA	INNOLIVING		8.825,00	
BULGARIA	INNOLIVING	25.013,46	23.387,29	4.890,34
	MEDIFIT	5.884,54	168,00	
	PASTA DEL CAPITANO	,00		
CAMERUN	INNOLIVING	1.781,68		
	MEDIFIT	564,00		
CIPRO	INNOLIVING	101,80	730,10	
	MAXWELL	39,80		
	PASTA DEL CAPITANO		283,80	
	VITEK	165,00		
CROAZIA	INNOLIVING	11.024,29	13.836,94	4.277,80
	MEDIFIT	1.611,00	258,00	
DANIMARCA	INNOLIVING	352,80		
FRANCIA	INNOLIVING	,00		
	MAXWELL	,00		
GERMANIA	ELETTRONICA	167.500,00		
	INNOLIVING	72,90	32,90	
GIAPPONE	INNOLIVING			137,00
GRAN BRETAGNA	INNOLIVING			137,00
GRECIA	INNOLIVING	10.596,41	949,80	
	MEDIFIT	3.468,44	-259,84	

	PASTA DEL CAPITANO	284,16	-255,36	
HONG KONG	ELETTRONICA	164.000,00	2.160.500,00	
ITALIA	ELETTRONICA	1.825,00		
	INNOLIVING	6.596.475,92	6.705.752,39	3.297.323,53
	MAXWELL	1.744,66	2.691,55	55,48
	MEDIFIT	119.606,36	49.799,43	19.378,28
	PASTA DEL CAPITANO	653.655,41	650.520,94	280.246,31
	VARI	-9.617,57	5.734,65	2.038,10
	VITEK	104.211,37	1.617,92	15,44
ITALIA	INNOLIVING		71.609,31	115.810,03
	MAXWELL		100,58	50,00
	MEDIFIT		19,91	371,15
	PASTA DEL CAPITANO		147,88	413,64
	VARI		272,71	-278,07
	VITEK			10,57
OLANDA	ELETTRONICA	167.500,00		
	INNOLIVING		92.452,50	
POLONIA	INNOLIVING		135.322,90	
	PASTA DEL CAPITANO	13.848,60	-528,00	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	INNOLIVING	43.982,94	30.591,64	15.333,26
	PASTA DEL CAPITANO	1.090,60		
ROMANIA	INNOLIVING	35.212,71	26.725,57	6.911,09
	MEDIFIT	16.814,44	21.061,89	1.298,65
	PASTA DEL CAPITANO	32,50	1.585,40	
RUSSIA	INNOLIVING			-3.022,37
	MEDIFIT			-761,00

	PASTA DEL CAPITANO			-336,48
SLOVACCHIA	INNOLIVING		1.382,40	700,80
SLOVENIA	INNOLIVING	4.987,50	2.510,70	
	PASTA DEL CAPITANO		11,60	
	VARI		-5,50	
SPAGNA	INNOLIVING	282,00	5.329,80	4.070,00
	MEDIFIT		37,88	
	PASTA DEL CAPITANO		2,60	
SVIZZERA	ELETTRONICA	482.500,00	,00	
	INNOLIVING	284.821,12	219.881,40	38.394,82
	MEDIFIT	6.011,21	2.198,82	163,84
	PASTA DEL CAPITANO	13.277,66	7.560,65	1.410,37
	VITEK	76,00		
UNGHERIA	INNOLIVING	21.929,35	28.938,44	-11.712,50
	MEDIFIT	225,20	62,84	
	PASTA DEL CAPITANO	885,00	374,90	
VIETNAM	ELETTRONICA	1.220.800,00		
		10.174.638,26	10.272.222,33	3.777.327,08

Innoliving è titolare di **partecipazioni** in proprie società o aziende estere, di seguito riepilogate e commentate.

CINA

Partecipazione nella JOY ELECTORNICS APPLIACES. – CINA-

Fondata nel 2005, - Joy Electronics Appliances (Zhuhai) Co. Ltd è un sito produttivo specializzato nella progettazione, sviluppo e produzione di tutti i tipi di bilance, come bilancia da bagno, bilancia da cucina, bilancia Bluetooth e bilancia per bagagli e vende i propri prodotti in tutto il mondo, beneficiando di una lista grandi clienti, inclusi marchi come Lidl, Vivitar e Vitek.Innoliving.

La partecipazione di Innoliving nella Joy Electronics Appliances Ltd, inizialmente totalitaria, nel tempo si è ridotta assestandosi ad un 15% strategico, corroborato dalla presenza di Danilo Falappa – General Manager - nel board amministrativo, mentre l'85 per cento è detenuto dal manager cinese.

Innoliving ha con tale partecipata estera dei rapporti di fornitura, che nel tempo hanno seguito il trend sotto riportato:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imp Euro	Imp Euro	Imp Euro	Imp Euro	Imp Euro	Imp Euro	Imp Euro	Imp Euro
48.475,62	207.665,77	223.209,88	274.364,90	541.911,50	145.296,48	26.065,22	6.783,42
48.475,62	207.665,77	223.209,88	274.364,90	541.911,50	145.296,48	26.065,22	6.783,42

Sebbene gli approvvigionamenti non siano significativi dal punto di vista numerico, la partecipazione si ribadisce essere strategica in quanto finalizzata alla presenza sul mercato cinese, con particolare interesse alla creazione e mantenimento di relazioni commerciali.

Da un punto di vista contabile la partecipazione inizialmente iscritta per 20.000 euro (rilevata da una cessione di un ramo di azienda Life Tool Technologies), è rimasta iscritta per un valore di 3000 euro.

Si tratta del valore contabile corrispondente al costo storico di acquisto e sottoscrizione del capitale sociale ma il valore di mercato della partecipazione si aggira indicativamente intorno ai 100 mila euro, valore confermato da dinamiche di cessione quote al management della partecipata.

Non risultano finanziamenti intercompany

La presenza sul mercato cinese è altresì importante in quanto consente di stringere rapporti di licensing e partnership anche con colossi quali la WEILI

RUSSIA

Innoliving Russia: Questa partecipazione è stata acquisita ed iscritta in bilancio Innoliving nel corso del 2017 allo scopo di creare una società Russa dedicata alla vendita in esclusiva di prodotti e brands italiani nel mercato russo. I promotori dell'iniziativa nonché soci della società sono manager con comprovata esperienza nel mercato russo e la Innoliving. Il business model si basa sull'acquisto di prodotti da aziende italiane con primari brand per la successiva vendita in catene retail (Farmacia, Food, Profumerie, Benzinaie ecc.).



Da un punto di vista contabile la partecipazione risulta iscritta a costo storico per euro 72.714 corrisposti quale sottoscrizione del capitale e rappresenta il 20% nella Innoliving-Rus LLC. Il restante 80% è detenuto da altri soci persone fisiche di nazionalità russa e key man dell'azienda, quali il direttore commerciale e l'amministratore delegato.

Non risultano finanziamenti intercompany

La penetrazione del mercato russo è un obiettivo di Innoliving ed allo stato, sebbene l'operatività della società, che ha sede legale a Mosca, sia partita a fine del 2019, è ancorata alla risalita del rublo che ciclicamente non dovrebbe farsi attendere, sebbene ora in epoca covid non siano fattibili previsioni.

TUNISIA

Tunisia: in Tunisia si è costituita una società di servizi con lo scopo di promuovere e supportare il business in Africa e medio oriente. Il progetto è nato dall'idea dei soci fondatori che come la Innoliving hanno una esperienza pluriennale nella regione Mena e Africa Subsahariana. La società assisterebbe realtà imprenditoriali nonché con soggetti pubblici e privati dei mercati

d'interesse, offrirebbe una serie di servizi “tailor made” e di accompagnamento continuo sulle principali attività d'investimento e di business. Si ritiene infatti che la Tunisia possa avere posizione strategica tra Europa, paesi africani e quelli del golfo arabo tanto per l'investimento quanto per il commercio e la produzione.

La partecipazione è stata iscritta in bilancio nel 2019 per euro 7.600 pari al 76% del capitale.

Tra i crediti v/s società collegate vi sono due finanziamenti soci alla società:

- In data 19/10/2019 per euro 3.000
- In data 17/04/2020 per euro 5.000

La restante parte del capitale sociale è detenuta da soci persone fisiche key man della società, tra cui l'amministratore unico.

➤ **La mission di Innoliving SpA**

Innoliving nasce nel 2009 dall'esperienza decennale di un gruppo di professionisti nel settore dell'Health-care finanziati da soci investitori locali e non.

Fin dalle prime battute emerge la forte attenzione alla cura della persona ed alla soddisfazione dei suoi bisogni.

La Società procede infatti alla acquisizione di un ramo di azienda con al suo interno il marchio Medifit, già specializzato da 10 anni nei prodotti elettromedicali e di una unità produttiva di bilance elettroniche sita in Cina.

L'azienda è da sempre proiettata in ambito internazionale sia sul fronte produttivo che su quello proprietario. Già dal terzo anno di attività, con l'ingresso nel capitale di una società Russa operante in area contigua a quella di Innoliving, gli azionisti hanno scelto di dare alla Società la forma di Società per Azioni, per garantire ai terzi maggiore trasparenza e certezza nei modelli gestionali.

L'azienda da sempre fa dei valori umani e del legame tra le persone l'elemento fondante su cui poggiare l'intera gestione.

Conferma inequivocabile di ciò si ritrae nella stabilità del personale alle dipendenze, a dimostrazione di un forte attaccamento all'azienda.

Il Team è costituito da persone con significative skills maturate in precedenti esperienze lavorative in un primario gruppo industriale marchigiano e consolidate all'interno della Società.

Come meglio emerge in altra parte di questo lavoro – ma il punto va qui ribadito per l'importante riflesso che esso ha sulla mission sociale – la Società è

proprietaria di un marchio, Innoliving, assai conosciuto anche a livello internazionale, ciò che impone una forte azione di costante tutela dello stesso, rinvenibile nella partecipazione a molteplici campagne promozionali su primari network nazionali, in un efficace servizio Clienti, nella stipula di polizza RC con una primaria compagnia assicurativa, nonché nell'adozione di prassi interne che, seppure allo stato non confluite in una Certificazione di Qualità in senso tecnico, costituiscono comunque best practices per le aziende operanti nel settore.

L'adozione di procedure volte a mappare i punti di responsabilità è vissuta dall'azienda come un'opportunità, prima ancora che un onere, e ciò riverbera nei rapporti interni come anche quelli esterni, a partire dai Clienti, dai Fornitori, dalla Pubblica Amministrazione, ivi incluso l'Erario. Ne è prova tangibile l'accordo siglato nel 2020 con la Protezione Civile così come con l'Agenzia delle Entrate. per la fornitura di dispositivi necessari per fronteggiare l'emergenza Covid 19.

Parlare di procedure nella sezione dedicata alla "Mission" non è dunque un fuor d'opera, laddove esse procedure divengano lo strumento su cui la Società fonda il proprio operare quotidiano. Procedure volte a migliorare la qualità aziendale sotto tutti gli aspetti: qualità di vita dei dipendenti, qualità nel rapporto con la clientela, qualità di prodotto e qualità di gestione amministrativa. Il tutto testimoniato dal conseguimento di premi importanti: il premio RED DOT DESIGN (premio mondiale dei design di prodotto), i China Award, dove la Società è stata annoverata tra le migliori aziende Italiane in Cina; va anche evidenziato che la Società è stata invitata agli Italian Business Oscar a Tunisi per il piano di sviluppo del marchio in Nord-Africa (2019-2024)

Di questo approccio si avrà una ulteriore dimostrazione nella sezione dedicata ai Consulenti di cui la Società si avvale, i quali, per l'expertise che li contraddistinguono e per la capillarità delle aree coperte, forniscono un contributo certamente significativo per favorire un approccio di compliance effettivo.

La visione del management e della proprietà è senza dubbio protesa al consolidamento della società, come testimoniato dagli investimenti nella qualità e nell'attività di ricerca, anche volti all'eventuale conseguimento di brevetti, nonché al reinvestimento degli utili realizzati, in luogo della distribuzione degli stessi.

Lo sforzo proteso ad una qualità "di sostanza" ha fatto sì che Innoliving Spa sia diventata fornitore referenziato per le principali aziende Italiane della distribuzione e non: Coop, Conad, Carrefour, Eurospin, Tigotà, Acqua e Sapone, Penny Market, Auchan, Poste Italiane, Fincantieri, nonché Licenziataria con esclusiva per tutto il mondo del marchio Pasta del Capitano.

La massiccia presenza nel canale della grande distribuzione è stata resa possibile da una capillare azione di relazione costantemente attuata dal management, e favorita da alcune importanti operazioni tattiche di commercio di elettrodomestici e telefonia che, pur non costituendo il core business dell'azienda – ed invero abbandonate a gennaio 2020 come dimostrato dalle determinazioni assunte dall'organo amministrativo – hanno contribuito a consolidare tali rapporti, risolvendo delicati problemi di approvvigionamento di tali beni in momenti in cui il mercato non forniva facili opportunità in tal senso.

➤ **Le ragioni della scelta di adottare un Modello Organizzativo**

In un quadro quale quello sopra brevemente tratteggiato, l'adozione del Modello Organizzativo, pur se concepita dal legislatore come una mera facoltà, è sentita dal Management di Innoliving come una vera e propria opportunità: dare trasparenza alle procedure, nonché implementarne di nuove nelle aree non ancora sufficientemente mappate, è una esigenza quotidiana, poiché la soddisfazione degli interessi dei diversi stakeholders non può che passare per una rappresentazione chiara e definita del sistema organizzativo.

In questo contesto, un ulteriore elemento di stimolo per il management per l'adozione del Modello è costituito dall'art. 39 del decreto legge 119 del 2019, con il quale anche i reati fiscali previsti e puniti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 sono divenuti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

A fronte di una scelta così netta del legislatore, al quale può certamente rimproverarsi di aver dato attuazione ad un tema così delicato con il metodo della decretazione di urgenza, va contrapposta una decisa reazione di chi non intende delinquere, e dunque non può e non deve tentennare nel mettere in campo tutti gli strumenti per evitare, per quanto possibile, di incappare in violazioni potenzialmente fonte di responsabilità penale.

➤ **Le regole di funzionamento della società**

La società nasce nel 2009 col nome di Medical srl e con oggetto sociale la produzione e commercializzazione di apparecchi elettromedicali.

Il 22.02.2018 viene aumentato il capitale sociale da euro 456.950 ad euro 548.340, gratuitamente e mediante utilizzo di riserve di patrimonio netto, senza modificare il numero delle 456.950 azioni ma aumentando il valore nominale di ciascuna che passa da 1 ad 1,20 euro. Lo statuto societario attualmente in vigore è quello deliberato il 22.02.2018

Compagine Sociale

La società è attualmente così partecipata:

Soci e titolari di diritti su azioni e quote				
Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
M. & D. S.R.L. 02325470421	242.726	291.271,20		PROPRIETA'
DEREVYANCHENKO ANDREY DRVNRY70E23Z154X	138.702	166.442,40		PROPRIETA'
BALDUCCI FILIPPO BLDFPP79C09C615U	41.610	49.932,00		PROPRIETA'
A.C.F.A.I. - S.R.L. 01205610429	16.956	20.347,20		PROPRIETA'
PROMENERGIA ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 09371721003	16.956	20.347,20		PROPRIETA'

Assemblea dei Soci

All'assemblea dei soci non vengono da statuto riservate determinate competenze né vengono stabiliti quorum deliberativi particolari, limitandosi lo statuto a prevedere quorum di legge per la validità delle deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione.

Sopperisce la clausola di rinvio alle previsioni del codice civile per tutto quanto non previsto dallo statuto.

Di seguito si raccolgono e riportano i vari passaggi, del tutto ordinari, in cui lo statuto fa cenno a delibere assembleari per modificare la durata della società o

per prevedere compensi ed indennità in favore degli amministratori:

- La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050; essa potrà essere sciolta anticipatamente e prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.
- L'Assemblea può inoltre deliberare a favore degli stessi (*leggasi: amministratori*) indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche sotto forma di partecipazioni agli utili o di diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'Assemblea una indennità di fine rapporto da spendere a Conto Economico.
- L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'aumento del Capitale Sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che possono essere anche privilegiate e la loro efficacia agli effetti sociali.
- La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del termine di durata possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria anche in fase di liquidazione

Organo Amministrativo

La società è attualmente amministrata mediante un Consiglio di amministrazione nominato il 10 giugno 2020 ed in carica sino alla approvazione del bilancio al 31.12.2012, così composto:

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE: B & B
CONSULTING DI Bisci MAURO E C. S.A.S.**

CONSIGLIERE DEREVYANCHENKO ANDREY

Lo statuto sociale prevede che al Consiglio di Amministrazione spettino tutti i poteri gestori della Società, senza eccezione di sorta, fatte salve specifiche eccezioni previste dalla legge o dallo statuto.

All'atto della nomina del CDA attuale non è stata operata alcuna restrizione di potere.

Al presidente del Consiglio di amministrazione B&B Consulting di Bisci Mauro & C. sas, oltreché essere stata conferita la rappresentanza legale della società, sono stati contestualmente alla nomina attribuiti particolari poteri che lo portano a ricoprire la carica di amministratore delegato. Sulla base dell'ultima visura societaria, la situazione è la seguente:

VENGONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE FATTA ECCEZIONE PER LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME DI SEGUITO ELENCAE:

-GESTIONE DEL PERSONALE (ASSUNZIONI, LICENZIAMENTI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI,

E TRATTAMENTI ECONOMICI) LIMITAMENTE AGLI INQUADRAMENTI DIRIGENZIALI E QUADRI.

-FIRMARE CONTRATTI E QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE VENDITE DI PRODOTTI E MERCI PER IMPORTI SUPERIORI A E. 500.000,00

-FIRMARE I CONTRATTI E QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ACQUISTI DI PRODOTTI E MERCI PER IMPORTI SUPERIORI A E.500.000,00

-STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE, CONTRATTI DI APPALTO LAVORI E/O SERVIZI, DI PRESTAZIONI D'OPERA E(O SERVIZI, NONCHE' DI FRANCHISING PER IMPORTI SUPERIORI A E. 100.000,00

-COMPIERE OPERAZIONI DI IMPEGNO DI LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIA, RINNOVARE LE LINEE DI AFFIDAMENTO, RICHIEDERE NUOVI AFFIDAMENTI BANCARI, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

-FIRMARE AVVISI O LETTERE PER IL RITIRO DI TITOLI DI CREDITO, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO , FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI, EMETTERE ASSEGNI

BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA' , RICHIEDERE FIDEJUSSIONI, SOTTOSCRIVERE E QUIETANZARE LE NOTE DI ACCREDITO EMESSE DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI PROPRI CLIENTI E FORNITORI , E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE SOPRA NON MENZIONATA CHE COMPORTI UTILIZZO DI CONTI ALLO SCOPERTO, IL TUTTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO E PRIVATO BANCHIERE E COMUNQUE PER IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00(CINQUECENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE. VENGONO ATTRIBUITI POTERI PER EFFETTUARE PAGAMENTI DA ESEGUIRE IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE O RELATIVI ALLE QUIETANZE DI IMPOSTE ,TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI QUALI NON VI SONO LIMITI DI IMPORTO. VIENE COMUNQUE ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE, PER LA SOCIETA', PASSIVITÀ CAMBIARIE ED IMPEGNARE LA SOCIETA' PER GARANZIE SOLIDALI E FIDEJUSSIONI.

Poteri attribuiti al Presidente del CDA (delegato)

VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE,FATTA ECCEZIONE PER LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI CHE RESTANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTARZIONE COME DI SEGUITO ELENcate:

- GESTIONE DEL PERSONALE (ASSUNZIONI, LICENZIAMENTI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E TRATTAMENTI ECONOMICI) LIMITAMENTE AGLI INQUADRAMENTI DIRIGENZIALI E QUADRI.
- FIRMARE CONTRATTI E QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE VENDITE DI PRODOTTI E MERCI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 300.000,00
- FIRMARE I CONTRATTI E QUALSIASI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ACQUISTI DI PRODOTTI E MERCI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 300.000,00

- STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE, CONTRATTI DI APPALTO LAVORI E/O SERVIZI, DI PRESTAZIONI D'OPERA E/O SERVIZI, NONCHE' DI FRANCHISING PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 50.000,00

-STIPULARE CONTRATTI LOGISTICA, DEPOSITO, TRASPORTO E SPEDIZIONE, ANCHE MARITTIMA OD AEREA CONVENENDO PATTI E CONDIZIONI PER IMPORTI CHE IMPEGNINO LA SOCIETA' PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 50.000,00

- ACQUISTARE E VENDERE VEICOLI, CICLI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI E AUTOMEZZI PER IMPORTI MAGGIORI A EURO 50.000,00

- COMPIERE OPERAZIONI DI IMPEGNO DI LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE, RINNOVARE LE LINEE DI AFFIDAMENTO, RICHIEDERE NUOVI AFFIDAMENTI BANCARI, PER IMPORTI SUPERIORI AD EURO 300.000,00(TRECENTOMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE.

- FIRMARE AVVISI O LETTERE PER IL RITIRO DI TITOLI DI CREDITO, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI, EMETTERE ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA' , RICHIEDERE FIDEIUSSIONI, SOTTOSCRIVERE E QUIETANZARE LE NOTE DI ACCREDITO EMESSE DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI PROPRI CLIENTI E FORNITORI, E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE SOPRA NON MENZIONATA CHE COMPORTI UTILIZZO DI CONTI ALLO

SCOPERTO, IL TUTTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO E PRIVATO BANCHIERE E COMUNQUE PER IMPORTO SUPERIORE AD EURO 250.000,00(DUECENTOCINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE. VENGONO ATTRIBUITI POTERI PER EFFETTUARE PAGAMENTI DA ESEGUIRE IN APPLICAZIONI DI NORME DI LEGGE O RELATIVI ALLE QUIETANZE DI IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI QUALI NON VI SONO LIMITI DI IMPORTO. VIENE COMUNQUE ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI ASSUMERE, PER LA SOCIETA', PASSIVITA' CAMBIARE ED

IMPEGNARE LA SOCIETA' PER GARANZIE SOLIDALI E FIDEIUSSIONI.

L'altro consigliere non ha poteri delegati.

Organo di Controllo

L'organo di controllo sociale è un Collegio sindacale di tre membri effettivi, incaricato anche della revisione contabile, nominato con atto del 31/05/2022 ed in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024, così composto:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE: DAIDONE PIETRO

SINDACO MARCONI LORENZO

SINDACO MARIANI GIANLUCA

SINDACO SUPPLENTE CAPOGROSSI LUCA

SINDACO SUPPLENTE NATALINI SIMONE

Procuratori speciali

Sono Procuratori Speciali Franceschini Stefana e Danilo Falappa.

All'avvio dei lavori propedeutici alla predisposizione del presente Modello Organizzativo, unico Procuratore Speciale era

FRANCESCHINI STEFANIA, Nata a RECANATI (MC) il 12/12/1972, Codice fiscale: FRNSFN72T52H211U, i cui poteri erano i seguenti: - PROCURA DEL 22/05/2017 REP. 63.283 NOTAIO SABATINI:

- STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO, NOLEGGIO, COMODATO E LEASING CHE IMPEGNI LA SOCIETA' PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI);

- STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE IVI INCLUSI GLI INCARICHI DI

COMMISSIONARIA, MEDIAZIONI, PROCACCIAMENTO D'AFFARI, AGENZIA (CON O SENZA RAPPRESENTANZA), ANCHE NON ESCLUSIVI PARZIALI E TERRITORIALI, CONVENENDO PATTI E CONDIZIONI;

- STIPULARE CONTRATTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA METANO E SIMILI E PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEFONICI, TELEX E TELEFAX;

- STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER INCENDI, TRASPORTI, INFORTUNI E PER QUALSIASI ALTRO RISCHIO, NONCHE' SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE CONCERNENTI IL CAMPO ASSICURATIVO, COME, AD ESEMPIO, DENUNCE E NOMINE DI PERITI;

- STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI PROMOZIONI, CONTRATTI DI TRASPORTO, DI NOLO, DI COMODATO, DI LOCAZIONE;

- ACQUISTARE E VENDERE VEICOLI, CICLI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI E AUTOMEZZI PER IMPORTI CHE IMPEGNINO LA SOCIETA' NON OLTRE EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI);

- COMPIERE OPERAZIONI DI IMPEGNO DI LIQUIDITA' E DISPONIBILITA' FINANZIARIE, RINNOVARE LE LINEE DI AFFIDAMENTO, RICHIEDERE NUOVI AFFIDAMENTI BANCARI, PER UN

IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA E ZERO CENTESIMI) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE;

- ESPERIRE QUALSIASI OPERAZIONE CON SOCIETA' DI FACTOR, COMPRESA LA CESSIONI DEI CREDITI, LA COSTITUZIONE DI GARANZIE, MANDATI PER L'INCASSO, OPERAZIONI DI SCONTO E QUANTO CONCERNE IL RAPPORTO DI FACTORING;

- FIRMARE AVVISI O LETTERE PER IL RITIRO DI TITOLI DI CREDITO, FIRMARE ORDINI DI BONIFICO, FIRMARE LETTERE DI RICHIESTA DI ASSEGNI CIRCOLARI, EMETTERE ASSEGNI BANCARI E VAGLIA POSTALI SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE IN UTILIZZO DI AFFIDAMENTI GIA' CONCESSI, RICHIEDERE FIDEIUSSIONI, SOTTOSCRIVERE E QUIETANZARE

LE NOTE DI ACCREDITO EMESSE DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI PROPRI CLIENTI E FORNITORI, E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE SOPRA NON MENZIONATA CHE COMPORTI UTILIZZO DI CONTI ALLO SCOPERTO, IL TUTTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO E PRIVATO BANCHIERE E COMUNQUE PER IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA E ZERO CENTESIMI) PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE. SONO ESCLUSI I PAGAMENTI DA ESEGUIRE IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE O RELATIVI ALLE QUIETANZE DI IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CON RIFERIMENTO ESCLUSIVO AI QUALI NON VI SONO LIMITI DI IMPORTO. VIENE ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI ASSUMERE, PER LA SOCIETA', PASSIVITA' CAMBIARIE ED IMPEGNARE LA SOCIETA' PER GARANZIE SOLIDALI E FIDEIUSSIONI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE SEGUENTI ATTIVITA':

* PRATICHE NEI CONFRONTI DI AGENZIE DELLE ENTRATE, ESATTORIE, TESORERIE, CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE, DELLE DOGANE, DEI MINISTERI, DELLE COMMISSIONI COMUNALI, DISTRETTUALI, PROVINCIALI, CENTRALI, DELLE CAMERE DI COMMERCIO, E DI OGNI ALTRA AUTORITA', AMMINISTRAZIONE O ENTE COMPETENTE IN MATERIA TRIBUTARIA, FISCALE E CIVILE SIA IN ITALIA SIA NEGLI STATI NEI QUALI LA SOCIETA' SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' COMMERCIALE;

* FIRMARE E PRESENTARE DICHIARAZIONI E DENUNCE PER TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI DI OGNI GENERE; FIRMARE E PRESENTARE RICORSI, OPPOSIZIONI, RISERVE CONTRO ACCERTAMENTI; ADDIVENIRE A CONCORDATI, TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN CAMPO FISCALE E CIVILE;

* EFFETTUARE DEPOSITI, COSTITUIRE CAUZIONI, ANCHE IN FORMA FIDEJUSSORIA, IN RAPPORTO A DEBITI PER TASSE, IMPOSTE O OGNI ALTRA OBBLIGAZIONE FISCALE E CIVILE; OTTENERE SVINCOLI E LIBERAZIONI DEI DEPOSITI E DELLE CAUZIONI E FIDEJUSSIONI STESSE;

* ASSISTERE ALLE VERIFICHE FISCALI EFFETTUATE DA TUTTE LE AUTORITA' COMPETENTI, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI VERBALI;

* TRATTARE E DEFINIRE OGNI PRATICA IN VIA AMMINISTRATIVA PRESSO QUALUNQUE AUTORITA' ED AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA, REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE, SIA CIVILE SIA MILITARE;

* RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN VIA AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEI MINISTERI, DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO, DELLE CAMERE DI COMMERCIO, DEI REGISTRI DELLE IMPRESE, DELLE DOGANE E DI OGNI ALTRO ENTE O

AZIENDA STATALE O PARASTATALE O PRIVATO;

* EVADERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA.

Tale struttura è parsa eccessivamente ampia, fino a quasi sovrapporsi con i poteri nella disponibilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione; viceversa, non risultavano procure formalizzate a favore del Direttore Generale, ciò che determinava una sostanziale scissione tra forma e sostanza.

A fronte di tale rilievo, la Società ha prontamente proceduto, per un verso, a ridimensionare la procura di Stefania Francesconi, e per altro verso a specificare la procura di Danilo Falappa, quale Direttore Generale della Società.

Queste le risultanze:

“dichiara di nominare, come nomina e costituisce procuratori speciali dell'anzidetta società, ai sensi degli Artt. 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 del Codice Civile il Signor FALAPPA Danilo... e la Signora FRANCESCHINI Stefania, ..., conferendo loro in via tra loro libera o disgiunta i più ampi ed opportuni poteri e facoltà per l'ordinaria amministrazione della società e limitatamente agli atti ed operazioni sotto indicati, per la straordinaria amministrazione e, in particolare e solo in via esemplificativa di:

** effettuare contrattazioni commerciali e sottoscrivere contratti di vendita di beni e prestazioni di servizi costituenti oggetto dell'attività della società verso la Grande Distribuzione Organizzata ed in generale verso tutti i Clienti, ad eccezione di partecipazione a gare ed appalti pubblici ed in generale ad eccezione della Pubblica Amministrazione. Tale potere consente anche di sottoscrivere fatture, note di credito e di debito e concedere premi, abbuoni, dilazioni e sconti alla clientela;*

** sottoscrivere ordini e contratti di acquisto merci e prodotti entro il limite di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi);*

** stipulare, modificare e risolvere: contratti di vendita, permuta, assicurazione, mandato, mediazione, procacciamento, commissione, agenzia con e senza potere di rappresentanza, brokeraggio, distribuzione, deposito, spedizione e trasporto, contratti relativi a beni immateriali quali brevetti, marchi, modelli industriali;*

** in ogni caso adottare tutti gli atti per l'ordinaria gestione della società;*

** firmare la corrispondenza a carattere commerciale e relativa all'ordinario esercizio della società;*

** sottoscrivere contratti di consulenza nel limite di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).*

Alla nominata procuratrice speciale Signora FRANCESCHINI Stefania, modificando la procura speciale a mio rogito in data 22 maggio 2017, Repertorio n. 63.283/27.156, registrata in Ancona il 23 maggio 2017 al n. 3793, serie 1T e trascritta nel Registro delle Imprese della Provincia di Ancona il 23 maggio 2017 prot. n. 12607/2017, soc. n. 186421, vengono con feriti, in via esclusiva i seguenti poteri e facoltà di:

** stipulare, rinnovare, risolvere contratto di locazione, affitto, noleggio comodato e leasing che impegni la società per importi non superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);*

** stipulare contratti per la somministrazione di energia elettrica, acqua, metano e simili e per l'abbonamento ai servizi telefonici, telex e telefax;*

** stipulare contratti di assicurazione per incendi, trasporti, infortuni e per qualsiasi altro rischio, nonché svolgere tutte le pratiche concernenti il campo assicurativo, come ad esempio, denunce e nomine di periti.*

** compiere operazioni di impegno di liquidità e disponibilità finanziarie, rinnovare le linee di affidamento, richiedere nuovi affidamenti bancari, per un importo non superiore ad euro 200.000,00 per ogni singola operazione;*

** esperire qualsiasi operazione con società di Factor, compresa la cessione di crediti, la costituzione di garanzie, mandati per l'incasso, operazioni di sconto e quanto concerne il rapporto di factoring;*

** firmare avvisi o lettere per il ritiro di titoli di credito, firmare ordini di bonifico, firmare lettere di richiesta di assegni circolari, emettere assegni bancari e vaglia postali sui conti intestati alla società, anche in utilizzo di*

affidamenti già concessi, richiedere fideiussioni, sottoscrivere e quietanzare le note di accredito emesse dalla società nei confronti di propri clienti e fornitori, e compiere qualsiasi altra operazione sopra non menzionata che comporti utilizzo di conti allo scoperto, il tutto nei limiti dei fidi concessi alla società presso qualsiasi istituto di credito e privato banchiere e comunque per un importo non superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) per ogni sua operazione. Sono esclusi i pagamenti da eseguire in applicazione di norme di legge o relativi alle quietanze di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali con riferimento esclusivo ai quali non vi sono limiti di importo.

Viene esclusa la possibilità di assumere per la società, passività cambiarie ed impegnare la società per garanzie solidali e fideiussioni;

** partecipare a gare ed appalti pubblici ed in generale sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione nel limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) per operazione;*

** firmare la corrispondenza ordinaria e firmare eventuali comunicazioni e dichiarazioni doganali, amministrative, contributive, fiscali, che non rivestano il carattere di dichiarazioni societarie annuali o relative a periodi di imposta quali, a titolo esemplificativo, dichiarazione dei redditi, Irap, iva, 770;*

** poteri di rappresentanza di fronte ad uffici amministrativi, fiscali, contributivi, doganali, da esercitarsi in caso di assenza fisica del legale rappresentante della società e previa delibera ad Hoc dell'organo amministrativo.*

Ai fini del presente mandato, i nominati procuratori speciali vengono investiti in via tra loro libera e disgiunta di ogni potere e facoltà, agendo in nome e per conto della società mandante, in forza di questo atto, e firmando atti, formalità e documenti in genere con espressa menzione di tali loro qualifiche e mandati; sì che in nessun caso possa esser loro eccepita mancanza o imprecisione di poteri?'

Ai sensi dello statuto (art. 26) la rappresentanza legale della società spetta in ogni caso al presidente del Consiglio di Amministrazione.

I libri sociali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle decisioni dei soci sono correttamente tenuti ed aggiornati e danno trasparentemente conto di una attività societaria molto dinamica. Non si rilevano incoerenze rispetto alla struttura societaria attuale, con particolare riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed alle cariche ed i poteri delegati e/o procurati.

I bilanci vengono redatti in forma abbreviata e, pertanto, non viene allegata la relazione dell'organo amministrativo.

Le relazioni del collegio sindacale ai tre bilanci 2016, 2017, 2018 non evidenziano rilievi.

➤ **Il controllo di gestione in Innoliving SpA**

L'azienda è dotata di un sistema informativo che estrapola dati dal sistema contabile ed extracontabile, dati che vengono analizzati, rielaborati ed interpretati per indirizzare le scelte del management e per supportare le decisioni di tipo operativo.

Il gestionale attualmente posto alla base del controllo di gestione è il sistema ERP "Essenzia", integrato nel sistema contabile da cui estrae un conto economico ed uno stato patrimoniale riclassificati, rielaborati per fornire analisi di fatturato, di marginalità di business, di incidenza dei costi variabili commerciali e dei costi fissi.

Il monitoraggio dell'incidenza dei costi, soprattutto quelli esterni quali i costi di logistica e trasporto, è una delle funzioni principali del gestionale.

Con cadenza mensile viene elaborato ed analizzato un conto economico sezionale per cliente e con i dati inerenti ciascun operatore commerciale, utile per il controllo concomitante dell'efficienza della rete di vendita.

Annualmente viene redatto un budget economico con le proiezioni di costi e ricavi sulla base di dati estrapolati dallo storico e tenendo conto delle politiche aziendali dei prossimi 12 mesi, con distinzione del business tradizionale del piccolo elettrodomestico rispetto a nuovi business. Il budget viene mensilmente monitorato con analisi degli scostamenti ed eventualmente corretto.

Annualmente viene redatto anche un budget finanziario per stimare la PFN mensile e monitorare gli oneri finanziari.

Il sistema di reportistica utile alla comunicazione dei risultati di controllo è un sistema grafico tabellare che utilizza fogli di excell.

Al momento di avvio del percorso volto alla costruzione del Modello Organizzativo 231, non era procedura aziendale che l'organo amministrativo approvasse il budget e ne formalizzasse il controllo periodico successivo in riunioni programmate. La Società sta tuttavia implementando una procedura

che preveda esplicitamente tale modalità, poiché essa garantisce un puntuale controllo dell'andamento della gestione ed altresì consente di identificare eventuali anomalie nei processi gestionali, contribuendo in modo decisivo a rafforzare il sistema dei controlli interni.

Similmente, sebbene il sistema gestionale "Essenzia" offra potenzialità di analisi e reportistica anche con riferimento alla gestione finanziaria e del credito, all'avvio del percorso 231 la Società non sfruttava una parte importante di tali potenzialità. La Società sta tuttavia valutando l'opportunità di implementare procedure che valorizzino anche tali informazioni, nell'ottica di – ancora una volta – potenziare il sistema di controllo interno, a maggior ragione avuto riguardo alla crescita massiccia del volume di affari osservata nei primi mesi dell'anno 2020.

➤ **L' organigramma aziendale**

Durante i lavori di predisposizione del presente Modello Organizzativo, la Società ha fornito un Organigramma aziendale.

Ai fini della valutazione della sua aderenza alla realtà, si è tenuto conto della struttura aziendale obiettivamente ridotta, nonché della rapidità di azione con cui la stessa opera, avuto riguardo sia alle caratteristiche del management, assai attivo, sia del settore di operatività.

In considerazione della inesistenza di un sistema autorizzativo formalizzato, sono state fornite indicazioni e suggerimenti, volti a favorire un efficace sistema di controllo interno, fondato sul principio della separazione dei poteri. Di ciò si darà conto nell'analisi delle specifiche aree di rischio.

Si può però fin da ora evidenziare che la Società ha dimostrato consapevolezza dei limiti intrinseci ad una focalizzazione dei poteri sulla Direzione Generale, quale è stata osservata, nonché disponibilità ad evolvere il sistema aziendale nel senso suesposto, così favorendo l'implementazione di un efficace Modello Organizzativo.

➤ **I consulenti di INNOLIVING Srl**

Per quanto riguarda i Consulenti della Società, si rinvia al Paragrafo Contratti attivi e passivi

➤ **Le procedure formalizzate**

Riprendendo le considerazioni introdotte nel Paragrafo dedicato all'Organigramma aziendale, nel corso dei lavori propedeutici alla predisposizione del presente Modello, si è potuto appurare che la Società non presentava significative procedure aziendali formalizzate.

Poiché la predisposizione di un efficace Modello Organizzativo 231 presuppone la formalizzazione di procedure, naturalmente proporzionate alla dimensione aziendale, alla sua complessità e coerenti al settore di attività, il management della Società è stato reso edotto di tale elemento di criticità.

In questo senso, è stato altresì avviato un proficuo confronto con il Collegio Sindacale della Società, che ha ritenuto coerente l'impianto organizzativo della Società.

In coerenza a queste osservazioni, la Società ha avviato un percorso di progressiva compliance nelle diverse aree di operatività.

Per quanto riguarda l'area amministrativa, si è riscontrata una elevata sensibilità alla necessità di adottare procedure coerenti con questa logica, anche in relazione alla verifica posta in essere da parte della Guardia di Finanza di Ancona e conclusasi nel febbraio 2020. Al riguardo, si segnala che la Società, che pur aveva adottato nel tempo procedure particolarmente rigorose, è stata comunque ritenuta passibile di accertamenti fiscali, con conseguente richiesta di imposte, sanzioni ed interessi per importi assai rilevanti, e senza che gli organi verificatori o accertatori abbiano tenuto nel benché minimo conto di tali procedure. Sul punto, per la rilevanza della questione, mette conto segnalare che:

- La competente Procura della Repubblica di Ancona ha chiesto disporsi l'archiviazione con riferimento ad entrambi i procedimenti penali (peraltro di contenuto analogo), in considerazione della ritenuta infondatezza della tesi accusatoria;
- La Società, per parte Sua, ha ritenuto di abbandonare l'attività di commercio di prodotti nel settore della elettronica fin dal gennaio 2020, poiché il rischio connaturato a tale operatività non è ritenuto accettabile dal management, tanto più che l'adozione delle cennate procedure di controllo non ha sortito, nei rapporti con i verificatori, alcun effetto;

- Infine, la competente Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi prodotti dalla Società.

Le procedure adottate, ovvero adottande, saranno compiutamente descritte nella Sezione Speciale dedicata alle Aree di rischio. Le procedure relative all'area Qualità saranno compiutamente descritte nel paragrafo ad esse specificamente dedicato, per la loro rilevanza applicativa.

➤ I contratti attivi e passivi

La Società ha in essere una serie di contratti attivi e passivi di seguito riepilogati.

Durante i lavori di predisposizione del presente Modello Organizzativo, si è potuta riscontrare l'assenza di uno scadenario generale dei contratti (sebbene ogni singola area ne abbia predisposto uno, seppur informale); essi sono monitorati dai responsabili delle diverse aree aziendali, ma è assente una procedura formalizzata in tal senso. Tale aspetto è stato segnalato come elemento di criticità e la Società sta implementando una procedura in tal senso.

Tra i Contratti attivi si segnalano in particolare :

- Accordo commerciale di fornitura con Auchan => il responsabile della contrattualistica clienti è Loredana Roccabella, che si occupa personalmente anche dei contratti quadro commerciali quale quello sottoscritto con Auchan, ora passata sotto la direzione Conad.
- Accordo commerciale di fornitura Autogrill => per la fornitura di articoli elettronici senza esclusiva. Gestito e firmato direttamente dal direttore aziendale generale Danilo Falappa.
- Contratto PAC 2000 => accordo di fornitura di bilance e aspirapolveri alla cooperativa Pac 2000 che organizza una propria promozione di vendita con assegnazione di tali premi. Nell'accordo interviene e firma direttamente il direttore generale Danilo Falappa.

Tra i contratti passivi, fra cui vi sono contratti con agenti, contratti di Marketing, contratti per il controllo della qualità, contratti per servizi, contratti di consulenza, si segnala in particolare:

- Contratto con 16 agenti di commercio => tutti i contratti sono a tempo indeterminato e non si ravvisano criticità
- Contratto di marketing con Xplace Digital Agency, relativo alla predisposizione e manutenzione di piattaforme social, facebook, dominio e hosting, studio packaging, espositori, manuali di istruzione e

- schede prodotto. Gestito direttamente dall'area marketing della Società, nella persona di Igor Frascaroli, responsabile del web marketing, che individuato il consulente di riferimento per Xplace propone l'accordo al direttore generale aziendale Danilo Falappa, il quale avalla via mail interna e lo passa alla firma del direttore amministrativo Stefania Franceschini
- Contratti per la qualità con Endo Engineering e con Tuv Reinland Italia per servizio di certificazioni CE ed ISO su prodotti e dispositivi => gestiti direttamente dalla responsabile sistema gestione qualità aziendale Laura Lavarini
 - Contratto per la qualità con SQM strumenti qualità misure srl per servizio di audit ed ispezioni in Cina, gestito direttamente dalla responsabile sistema gestione qualità aziendale Laura Lavarini
 - Contratto di consulenza con B&B consulting per servizio di consulenza finanziaria, in particolare per ricerca linee di credito e finanza agevolata=> la B&B consulting ricopre la carica di amministratore nella Società e da ciò scaturisce un conflitto di interesse, almeno nominalmente poiché, di fatto, il contratto sino ad oggi non ha avuto alcuna operatività di fatto e, conseguentemente, se ne ravvisa l'opportunità sotto ogni profilo di procedere alla sua rescissione. Durante la stesura del Modello 231, la Società ha provveduto a chiudere definitivamente il contratto.
 - Contratto con Marcap srl per la gestione finanziaria e servizio di supporto gestione rapporti con istituti finanziari, oltreché servizio di assistenza formazione e controllo budget => gestito dal responsabile amministrativo aziendale Stefania Franceschini
 - Contratto di consulenza per la tutela del credito con Finmar Service=> si tratta di un servizio di assistenza ausiliaria in quanto per la gestione del credito si occupano direttamente figure aziendali quali il direttore amministrativo Stefania Franceschini e Marconi Silvia in qualità di responsabile della contabilità
 - Contratto di consulenza con Zavoli e Giavarini per la gestione dei marchi => gestito personalmente dal direttore generale aziendale Danilo Falappa, che si occupa personalmente di Marchi e Brevetti
 - Contratto professionale per la consulenza del lavoro con Anselmi Laura
 - Servizio di elaborazione dati contabili e fiscali e di consulenza ed assistenza contabile e fiscale societaria; durante la predisposizione del

presente Modello, la Società ha modificato il consulente, attualmente lo Studio del dr. Camillo Catana. Il relativo contratto è in corso di formalizzazione;

- Contratto relativo alla agevolazione cd. “Patent Box” con lo Studio Commerciale del dr. Glauco Vico;
- Contratto con GGF Group srl per la gestione del servizio di customer care ed attività di call center => gestito dal responsabile web marketing Igor Frascaroli
- Contratto per la consulenza in tema di privacy ed ambiente di lavoro => gestito direttamente dal responsabile amministrativo aziendale Stefania Franceschini
- Contratto per la stesura del modello 231 con lo studio Mainardi Tasini e Maristella Lecchi
- Contratti informatici con Apra spa
- Contratti di locazione con Vecchietti Augusto e Figli snc
- Contratti di logistica con Saima Avandero spa, con Trade World Shipping spa e con Amazon

È possibile affermare che ogni tipo di collaborazione e fornitura, attiva e passiva, è regolata da contratto e non esiste area o rapporto non coperto da contrattualizzazione.

È altresì scevra da rischi la possibilità che si ravvisino conflitti di interesse, non sussistendo alcun rapporto contrattuale con parti correlate alla compagine sociale od all’organo amministrativo societario.

In generale, la predisposizione dei contratti avviene internamente alla società, anche sulla base di proposte ricevute, che si avvale del proprio consulente esterno solo nel raro caso in cui si ravvisino elementi di dubbio o criticità. Il direttore generale dispone di competenze sufficienti nel monitoraggio della qualità dei contratti sottoscritti. Tuttavia, l’assenza di una specifica area legale interna e la mancanza di una procedura standardizzata di supervisione della contrattualistica da parte dell’ufficio legale esterno, costituisce elemento di potenziale debolezza.

Anche con riferimento ai contratti, è stata più volta evidenziata la necessità, progressivamente recepita dalla Società, di dare adeguata formalizzazione al percorso decisionale, così da ridurre al minimo il rischio di reato. Di ciò, si darà conto nella Sezione Speciale del presente Modello.

- **Individuazione delle aree di rischio**
- **Rivisitazione ed implementazione di procedure operative**